

La prevenzione incendi negli edifici condominiali

Reggio Calabria, 18 gennaio 20120

**Controlli, Manutenzioni e Gestione
della Sicurezza Antincendio negli
Edifici Condominiali**

Armando Russo

Grenfell Tower – 14 giugno 2017



Grenfell Tower – 14 giugno 2017 - irreparabilità



Forse stiamo esagerando?

IL CONDOMINIO E' SICURO?

NON «LUOGODILAVORO» MA «LUOGO DI VITA»;
L'INCENDIO NON SI FERMA SULLA SOGLIA DI CASA
E NON RISPETTA LA PRIVACY;

NON E' PIU' CONSENTITA LA MANCANZA DI UNA
VISIONE «GLOBALE» DELL'EDIFICIO;

GRANDE «VULNERABILITA'» DEI CONDOMINI....

D.P.R. 151/2011

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	Fino a 32 m	Oltre 32 m e fino a 54 m	Oltre 54 m

Le criticità che emergono sono

– **di tipo strutturale :**

- **caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento**
- **assenza di misure per contrastare la propagazione delle fiamme**

– **di tipo gestionale:**

- **mantenimento in efficienza dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio**
- **esodo in emergenza**

Normativa vigente modificata

**DECRETO 16 maggio 1987, n. 246 -
Norme di sicurezza antincendi per
gli edifici di civile abitazione**


DECRETO 16 maggio 1987, n. 246

Art. 1. Generalità

1.0. Scopo. Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m.

altezza antincendio

altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso



DECRETO 16 maggio 1987, n. 246

2.0 Classificazione

In base all'altezza antincendio edifici di tipo

- a → 12-24 m
- b → 24-32 m
- c → 32-54 m
- d → 54-80 m
- e oltre 80 m

2.1 caratteristiche costruttive

- 2.1.1 Resistenza al fuoco delle strutture
- 2.1.2 Reazione al fuoco dei materiali

2.2. Scelta dell'area

- 2.2.1 Accesso all'area
- 2.2.2 Accostamento autoscale

2.3 Compartimentazione

2.4 Scale

2.5 Ascensori

2.6 Comunicazioni

2.7 Scale, androni e passaggi comuni, reazione al fuoco dei materiali

DECRETO 16 maggio 1987, n. 246

- **Art. 3 Aree a rischio specifico**
- **Art. 4 Impianti di produzione calore**
- **Art. 5 Impianti elettrici**
- **Art. 6 Impiego gas combustibili**
- **Art. 7 Impianti antincendio**
- **Art. 8 Norme transitorie**
 - **8.0 Comunicazioni**
 - **8.1 Illuminazione di sicurezza**
 - **8.2 Impianti antincendio**
- **Art. 9 Deroghe**

Normativa vigente

DECRETO 25 gennaio 2019 - Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

DECRETO 25 gennaio 2019

- **indica gli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio delle facciate degli edifici.**
- **integra la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile (GSA – gestione della sicurezza antincendio).**

DECRETO 25 gennaio 2019

- **Art. 1 Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246**
 - modifica le norme tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
- **Art. 2 Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione**
- **Art. 3 Disposizioni transitorie e finali**
- **Allegato 1 – art. 9 bis. Gestione della sicurezza antincendio.**

DECRETO 25 gennaio 2019

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione.

- Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:**
 - a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio;**
 - b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;**
 - c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.**

DECRETO 25 gennaio 2019

Vulnerabilità:

- Propagazione dell'incendio in facciata anche dovuto a cause esterne;
- Maggiore produzione di fiamme e di fumi dovuta alla presenza di materiale combustibile;
- Potenziale fallimento della compartimentazione di piano;
- Pericolo di propagazione ad edifici adiacenti;
- Possibile rottura di larghe superfici vetrate;
- Pericolo di collasso progressivo delle strutture della facciata
- Limitazione delle fruibilità delle vie di fuga e degli spazi aperti adiacenti all'edificio;
- Difficoltà di intervento delle squadre di soccorso

DECRETO 25 gennaio 2019

- Facciate degli edifici - riferimento progettuale:
linea guida «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n.5043 del 15 aprile 2013 della DCPST Dipartimento dei Vigili del Fuoco;**
- la guida costituisce un documento volontario di applicazione;**
- è riferita agli edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 m;**
- può comunque costituire un utile riferimento anche per edifici con altezza antincendio inferiore a 12 m.**

DECRETO 25 gennaio 2019

PER TUTTI I CONDOMINI DI ALTEZZA > 12 M OBBLIGO DI ADEGUAMENTO PER LA G.S.A. ENTRO IL:

06/05/2019 per edifici di civile abitazione di NUOVA REALIZZAZIONE

06/05/2020 per gli edifici ESISTENTI –per quanto riguarda le disposizioni di «gestione della sicurezza antincendio»

06/05/2021 per gli edifici ESISTENTI – per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza

DECRETO 25 gennaio 2019

- **le disposizioni si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.**
- **per edifici soggetti ai controlli si applicano le procedure del DPR n. 151/2011.**
- **le disposizioni non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco.**

DECRETO 25 gennaio 2019

- **9-bis. – Gestione della sicurezza antincendio**

- **9-bis.1 - Definizioni:**

Ai fini del presente decreto, si definisce:

- **EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza):** impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un'emergenza;

- **GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio):** insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l'adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell'emergenza.

DECRETO 25 gennaio 2019

- **Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio;**
- **L.P.: Livello di prestazione;**
- **h: altezza antincendio dell'edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.**

DECRETO 25 gennaio 2019

- **9-bis.2- Attribuzione dei L.P.:**

I L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

- L.P. 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);

- Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

DECRETO 25 gennaio 2019

- **9-bis. 3- Misure gestionali in funzione dei L.P.**

L.P.	Resp. attività	Occupanti	Misure in caso di incendio	Misure antincendio preventive	Pianificazione emergenza	Resp. GSA	Coordinatore emergenze	Centro gestione emergenze
0	X	X	X					
1	X	X		X	X			
2	X	X		X	X			
3	X	X		X	X	X	X	X

Livello di Prestazione O

Compiti del Responsabile dell'attività

L. P.	Re sp . at tiv ità	Oc cu pa nt i	M is ur e in ca so di in ce nd io	M is ur e an ti nc en di o pr ev en tiv e	Pi an ifi ca zi on e e m er ge nza	Re sp . G SA	Co or di na to re e m er ge nze	Ce nt ro ge sti on e e m er ge nze
0	X	X	X					
1	X	X		X	X			
2	X	X		X	X			
3	X	X		X	X	X	X	X

- identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio;
- fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio;
- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;
- mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

Livello di Prestazione 0

Occupanti

- In condizioni ordinarie:
 - osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
 - non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.

L. P.	Re sp . at tiv ità	Oc cu pa nt i	M is ur e in ca so di in ce nd io	M is ur e an ti nc en di o pr ev en tiv e	Pi an ifi ca zi on e e m er ge nza	Re sp . G SA	Co or di na to re e m er ge nze	Ce nt ro ge sti on e e m er ge nze
0	X	X	X					
1	X	X		X	X			
2	X	X		X	X			
3	X	X		X	X	X	X	X

Livello di Prestazione O

Misure da attuare in caso d'incendio

L. P.	Re sp . at tiv ità	Oc cu pa nt i	M is ur e in ca so di in ce nd io	M is ur e an ti nc en di o pr ev en tiv e	Pi an ifi ca zi on e e m er ge nza	Re sp . G SA	Co or di na to re e m er ge nze	Ce nt ro ge sti on e e m er ge nze
0	X	X	X					
1	X	X		X	X			
2	X	X		X	X			
3	X	X		X	X	X	X	X

Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio.

Livello di Prestazione O

- **Possibili soluzioni**

L. P.	Re sp . at tiv ità	Oc cu pa nt i	M is ur e in ca so di in ce nd io	M is ur e an ti nc en di o pr ev en tiv e	Pi an ifi ca zi on e e m er ge nza	Re sp . G SA	Co or di na to re e m er ge nze	Ce nt ro ge sti on e e m er ge nze
0	X	X	X					
1	X	X		X	X			
2	X	X		X	X			
3	X	X		X	X	X	X	X

- **Informazione in riunioni condominiali:**
 - rischi di incendio nell’edificio;
 - misure di prevenzione incendi adottate;
 - norme comportamentali per il corretto esercizio delle aree comuni e sulle misure da attuare in caso di incendio;
- **Apposizione di:**
 - segnaletica di sicurezza;
 - foglio informativo (norme corretto esercizio);
 - istruzioni per l’esodo in emergenza;
- **Istruzioni scritte (foglio informativo e istruzioni per l’esodo in emergenza) anche per nuovi condomini.**

Livello di Prestazione O

• Possibili soluzioni

norme comportamentali per il corretto esercizio delle aree comuni:

- corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
- mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;
- corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
- riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni);
- divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate.

L. P.	Responsività	Ocupanti	Misure in caso di incendio	Misure antincendio preventive	Pianificazione emergenza	Resp. GSA	Coordinatore emergenza	Centro gestione emergenze
0	X	X	X					
1	X	X		X	X			
2	X	X		X	X			
3	X	X		X	X	X	X	X

Livello di Prestazione 0

- **Possibili soluzioni**

gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare:

- operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...),
- temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione,
- impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);
- valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti.

L. P.	Re sp . at tiv ità	Oc cu pa nt i	M is ur e in ca so di in ce nd io	M is ur e an ti nc en di o pr ev en tiv e	Pi an ifi ca zi on e e m er ge nza	Re sp . G SA	Co or di na to re e m er ge nze	Ce nt ro ge sti on e e m er ge nze
0	X	X	X					
1	X	X		X	X			
2	X	X		X	X			
3	X	X		X	X	X	X	X

Livello di Prestazione 0

Aspetti da valutare per garantire l'esodo

- Rischi di incendio e possibili scenari;
- Caratteristiche delle persone
- Caratteristiche dell'edificio
- Illuminazione
- Modalità allertamento occupanti

L. P.	Resp. attività	Occupanti	Misure in caso di incendio	Misure antincendio preventive	Pianificazione emergenza	Resp. GSA	Coordinatore emergenza	Centro gestione emergenza
0	X	X	X					
1	X	X		X	X			
2	X	X		X	X			
3	X	X		X	X	X	X	X

DECRETO 25 gennaio 2019

- **Art. 3 Disposizioni transitorie e finali**
 - **Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:**
 - a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;**
 - b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.**

DECRETO 25 gennaio 2019

- **Per gli edifici di civile abitazione esistenti soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi viene comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti all'atto della presentazione della S.C.I.A. di cui al DPR n. 151/2011.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE